

tribuiscono ad accelerare il ritmo della smobilitazione per classi, e che, con i propri colleghi della stessa classe, non prima, vengano congedati.

« Del resto, si prevede fondatamente che il loro congedamento avverrà fra breve tempo, e si farà, anzi, tutto il possibile perchè così avvenga prima che il ridotto nuovo ordinamento territoriale dei servizi sia completamente applicato.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« LANZA DI TRABIA ».

**Sbaraglini.** — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per conoscere se, per compiere atto di giustizia distributiva e dirimere cause di giusto malcontento, voglia estendere agli impiegati e subalterni degli enti locali, l'aumento della indennità caro-viveri concesso agli impiegati statali con il decreto-legge 15 giugno 1920 ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero lascia per ora in facoltà delle Amministrazioni locali di concedere al dipendente personale una nuova indennità caro viveri non oltre la misura stabilita dal decreto legge 3 giugno 1920, n. 737, salvo approvazione dell'autorità tutoria che terrà presenti i criteri seguenti: Per gli impiegati che già percepiscono indennità superiori a quelle rese obbligatorie dal decreto 9 marzo 1919, n. 338, la nuova concessione dovrà limitarsi alla differenza. L'indennità mensile e l'indennità suppletiva non potranno rispettivamente eccedere la misura della retribuzione mensile.

« È bene ad ogni modo tener presente che anche qualche amministrazione socialista, come quella di Bologna, si è dichiarata contraria alla estensione obbligatoria richiesta, facendo presenti i gravi imbarazzi nei quali verrebbero a trovarsi i comuni che hanno già largamente provveduto in favore dei proprii impiegati, sia per gli stipendi, sia per il caro viveri.

« È soprattutto, quindi, un motivo di opportunità che suggerisce tale linea di condotta, della quale non debbono dolersi gli interessati che possono in ogni caso chiedere alle amministrazioni dalle quali dipendono, il benevolo accoglimento dei loro desiderata, sicuri che da parte del Governo centrale non si opporranno ostacoli di sorta ».

« *Il sottosegretario di Stato*  
« CORRADINI ».

**Trozzi.** — *Ai ministri della guerra, della giustizia e degli affari di culto e al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per sapere quali provvedimenti abbiano assunto o intendano assumere nei riguardi del signor Arturo Bianchini, tenente dei carabinieri in Città S. An-

gelo (Teramo) il quale faceva arbitrariamente arrestare il 13 luglio 1919 il signor Alfredo Ruggeri di Carmine senza verun legittimo motivo, e lo tratteneva in prigione fino al 15 luglio 1919, non curandosi di presentare l'arrestato, entro le 24 ore dall'arresto, al pretore del luogo, giusta quanto tassativamente prescrive l'articolo 304 del Codice di procedura penale ».

RISPOSTA. — « Nel luglio 1919 in Città S. Angelo come in altri comuni della provincia di Teramo, sorse per il caro viveri una agitazione, che ad iniziativa degli elementi torbidi della lega « Fratellanza e lavoro » stava per produrre perturbazioni nell'ordine pubblico. Il più acceso fra tutti era tal Ruggeri Alfredo del quale era corsa voce, non priva di fondamento, che tentasse sobillare contadini e braccianti per spingerli ad atti di violenza. Sopravvenuta la ricorrenza della festa di S. Antonio che doveva colà solennizzarsi nei giorni 13 e 14 detto mese, si acuirono maggiormente le preoccupazioni per i temuti disordini, per il verificarsi dei quali il Ruggeri sembrava intensificare la sua azione sobillatrice.

« Quel sindaco, che, quale ufficiale di pubblica sicurezza, aveva ricevute istruzioni per il rigoroso mantenimento dell'ordine pubblico, richiese per iscritto la mattina del 15 luglio al tenente dei Reali Carabinieri Bianchini Arturo che si procedesse al fermo del Ruggeri per misura di pubblica sicurezza. Avuta tale richiesta il tenente Bianchini ordinò che si fosse proceduto al fermo del Ruggeri, il quale accompagnato innanzi al sindaco, fu da costui fatto rinchiudere nelle locali carceri ed ivi tenuto a sua disposizione fino al mattino del successivo giorno 15; dopo di che fu rimesso dallo stesso sindaco in libertà. Il fermo del Ruggeri produsse ottima impressione nella cittadinanza e valse a scongiurare i temuti disordini.

« A meglio lumeggiare la figura morale del Ruggeri, giova tener presente che egli, oltre ad una denuncia per porto abusivo di coltello in rissa finita con assoluzione per insufficienza di prove, riportò nel corrente anno condanna per ubriachezza molesta e ripugnante. Il 13 agosto 1919, pel suindicato suo arresto, egli sporse querela contro il sindaco ed il tenente Bianchini, ed il relativo processo, con sentenza 20 maggio ultimo scorso della Sezione di accusa della Corte di appello di Aquila, su conforme richiesta del Procuratore generale finì con dichiarazione di non luogo a procedere nei riguardi del tenente Bianchini e del sindaco. Pel primo, perchè il fatto non costituiva reato, pel secondo perchè non poteva essere proseguita l'azione penale per la mancata auto-izzazione a procedere.

« *Il sottosegretario di Stato per l'interno*  
« CORRADINI ».